



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2026

CREDITO DI IMPOSTA “CARO PETROLIO” PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO – ESTENSIONE AGLI ACQUISTI DI OTTOBRE 2026

A seguito della pubblicazione del recente D.L. n. 162/2026 (c.d. “Decreto Caro Petrolio octies”, art. 1, comma 4), è stata disposta un'ulteriore proroga del contributo sotto forma di **credito d'imposta per l'acquisto di gasolio**.

Di seguito sintetizziamo i punti chiave della misura:

1. Ambiti e Oggetto dell'A agevolazione

L'agevolazione è finalizzata a mitigare l'impatto dei recenti rincari dei carburanti ed è parametrata alla maggior spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio rispetto al prezzo rilevato nel mese di febbraio dal Ministero dell'Ambiente (MASE).

2. Soggetti Beneficiari

Il credito d'imposta spetta alle imprese che svolgono le seguenti attività:

- **Autotrasporto merci su strada;**
- **Trasporto di persone** (enti pubblici/imprese locali, autoservizi interregionali, regionali/locali o comunitari);
- **Noleggio autobus con conducente** (utilizzando veicoli di categoria Euro V ed Euro VI).

3. Periodo di Riferimento ed Estensione

Con l'intervento del D.L. n. 162/2026, la copertura del bonus — inizialmente prevista per i mesi da marzo ad agosto e poi estesa a settembre — **viene estesa anche agli acquisti effettuati nel mese di OTTOBRE 2026**, con uno stanziamento aggiuntivo di 21,2 milioni di euro.

Quadro di sintesi

Categoria	Oggetto del Bonus	Mesi di Riferimento
Autotrasporto merci e persone / Noleggio con conducente	Acquisto Gasolio	Marzo – Ottobre 2026

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE/AMMINISTRATORE DI SOCIETA'

Ordinanza Corte di Cassazione n. 24975 del 3 settembre 2026

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24975 del 3 settembre 2026, si è pronunciata sui presupposti e sui termini di prescrizione riguardanti la **responsabilità del liquidatore per i debiti tributari non soddisfatti** durante la fase di liquidazione di una S.r.l.

Di seguito si sintetizzano i principi chiave espressi dalla Suprema Corte:

1. Natura della Responsabilità

La responsabilità del liquidatore (ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973) ha **natura civilistica e risarcitoria** (riconducibile agli artt. 1218 e 1176 c.c.). Sorge qualora il liquidatore abbia soddisfatto crediti di rango inferiore (es. fornitori o banche) tralasciando il pagamento dei debiti tributari (es. IRES, IRAP e ritenute).

2. Presupposti dell'Azione dell'Amministrazione Finanziaria

- **Nessun obbligo di previa notifica alla società:** L'azione nei confronti del liquidatore non richiede la previa notificazione di un avviso di accertamento alla società. È sufficiente l'esistenza di un debito tributario certo, anche se non formalmente notificato alla società prima della distribuzione dell'attivo.
- **Atto motivato e diritto di difesa:** L'Agenzia delle Entrate esercita l'azione mediante un apposito atto di accertamento motivato e impugnabile, consentendo al liquidatore di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

3. Onere della Prova

Spetta al liquidatore l'onere di contestare la sussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità e l'effettiva esistenza del debito tributario impugnando l'atto dell'Amministrazione finanziaria.

4. Termini di Prescrizione Decennale

Data la natura civilistica e risarcitoria della responsabilità, **non si applicano i termini di decadenza fiscali** (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973), bensì l'ordinario **termine di prescrizione decennale (10 anni)**.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Quadro di Sintesi

Profilo	Dettaglio
Riferimento Giurisprudenziale	Cassazione Civile, Ord. 3 settembre 2026, n. 24975
Natura Giuridica	Civilistica e risarcitoria (artt. 1218 e 1176 c.c.)
Notifica Preventiva alla Società	Non necessaria
Termine di Prescrizione	10 anni (prescrizione ordinaria)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

DISALLINEAMENTO CORRISPETTIVI E POS – QUADRO SANZIONATORIO AGGIORNATO CON LE NUOVE SOGLIE DI PUNIBILITA'

Disallineamento Corrispettivi e POS – Quadro sanzionatorio e nuova soglia di non punibilità del 5% (Art. 33) a disciplina sull'integrazione tra Registratori Telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS), introdotta con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), è stata oggetto di un'importante novità riguardante le relative sanzioni.

Di seguito sintetizziamo gli obblighi, il regime sanzionatorio e la nuova franchigia di tolleranza:

1. Quadro Generale e Obbligo di Collegamento RT-POS

Al fine di garantire la coerenza tra incassi elettronici e documenti commerciali emessi, è previsto l'obbligo di abbinamento logico tra il Registratore Telematico e gli strumenti di pagamento elettronico (POS).

2. Regime Sanzionatorio (art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97)

Le violazioni correlate comportano le seguenti sanzioni:

- **Mancato collegamento del RT al POS:** sanzione da **€ 1.000 a € 4.000**.
- **Violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione:** sanzione di **€ 100 per ciascun invio** (fino a un massimo di € 1.000 per trimestre), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

3. Nuova Soglia di Non Punibilità (Tolleranza del 5%)

La recente modifica normativa introduce una **soglia di tolleranza pari al 5%**. Non si applicano le sanzioni amministrative qualora la discrepanza tra il numero di operazioni regolate con pagamento elettronico (registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi) e il numero totale dei pagamenti elettronici effettivamente accettati **non sia superiore al 5%**.

La medesima franchigia del 5% si applica anche per evitare la **sanzione accessoria della sospensione della licenza/autorizzazione** all'esercizio dell'attività (prevista da 3 giorni a 1 mese).

Nota: Modifiche analoghe sono recepite agli artt. 36 e 27 del D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico Sanzioni)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Quadro di Sintesi

Fattispecie	Sanzione Ordinaria	Soglia di Non Punibilità
Mancato collegamento RT-POS	Da € 1.000 a € 4.000	-
Errori / Omissioni invio dati POS	€ 100 a trasmissione (max € 1.000/trimestre)	Discrepanza ≤ 5% sul n. di operazioni
Sospensione Licenza (3 gg - 1 mese)	Prevista in caso di violazioni reiterate	Non applicabile con discrepanza ≤ 5%

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**